

Parte prima - N. 37

Anno 53

17 novembre 2022

N. 344

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 NOVEMBRE 2022, N. 7

Delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e dei rifiuti e norme di organizzazione delle funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali dell’ambiente. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2011 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente)”, ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34/1999 e successive modificazioni

2

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 NOVEMBRE 2022, N. 8

Delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare “Norme per la transizione energetica ad energia rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici, l’azzeramento delle emissioni climalteranti e l’autonomia energetica regionale e dei territori”, ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34/1999 e successive modificazioni

2

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 NOVEMBRE 2022, N. 9

Delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare “Disposizioni per la riduzione dell’impronta ecologica e modifica della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))”, ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34/1999 e successive modificazioni

3

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 NOVEMBRE 2022, N. 10

Delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare “Norme per l’arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati”, ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34/1999 e successive modificazioni.

4

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 NOVEMBRE 2022, N. 7

Delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e dei rifiuti e norme di organizzazione delle funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali dell’ambiente. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2011 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente)”, ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34/1999 e successive modificazioni

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Visti:

- Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’articolo 69, comma 1, che definisce la Consulta di garanzia statutaria “organo autonomo e indipendente della Regione” e le attribuisce, alla lettera b), la competenza ad adottare i provvedimenti e ad esprimere i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;

- la legge regionale 4 dicembre 2007 n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria” che, tra l’altro, all’articolo 11, detta disposizioni circa i pareri in materia di iniziativa popolare;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) e, in particolare, l’art. 9 (Esame di regolarità della proposta) che al comma 7 prevede che “Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria

delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell’Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell’articolo 5”;

Richiamata la propria delibera n. 4 dell’11 marzo 2022 Prot. 15/03/2022.0007704.I con la quale questa Consulta ha deciso sull’ammissibilità della proposta di iniziativa popolare “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e dei rifiuti e norme di organizzazione delle funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali dell’ambiente. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2011 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente)”;

Visto il verbale della Responsabile del procedimento dell’8 novembre 2022 Prot. 08/11/2022.0027260.U con cui si dà atto dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 9 della legge regionale 34 del 1999 e delle loro conseguenze.

delibera

1. La validità della proposta di iniziativa popolare “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e dei rifiuti e norme di organizzazione delle funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali dell’ambiente. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2011 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente)” ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34 del 1999;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Consulta di Garanzia Statutaria.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 NOVEMBRE 2022, N. 8

Delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare “Norme per la transizione energetica ad energia rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici, l’azzeramento delle emissioni climalteranti e l’autonomia energetica regionale e dei territori”, ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34/1999 e successive modificazioni

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Visti:

- Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’articolo 69, comma 1, che definisce la Consulta di garanzia statutaria “organo autonomo e indipendente della Regione” e le attribuisce, alla lettera b), la competenza ad adottare i provvedimenti e ad esprimere i pareri di propria

competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;

- la legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria” che, tra l’altro, all’articolo 11, detta disposizioni circa i pareri in materia di iniziativa popolare;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) e, in particolare, l’art. 9 (Esame di regolarità della proposta) che al comma 7 prevede che “Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell’Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell’articolo 5”;

Richiamata la propria delibera n. 6 dell’11 marzo 2022 Prot. 14/03/2022.0007660.I con la quale questa Consulta

ha deciso sull'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare "Norme per la transizione energetica ad energia rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici, l'azzeramento delle emissioni climalteranti e l'autonomia energetica regionale e dei territori";

Visto il verbale della Responsabile del procedimento dell'8 novembre 2022 Prot. 08/11/2022.0027262.U con cui si dà atto dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 della legge regionale n.34 del 1999 e delle loro conseguenze.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 NOVEMBRE 2022, N. 9

Delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare "Disposizioni per la riduzione dell'impronta ecologica e modifica della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))", ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34/1999 e successive modificazioni

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Visti:

- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l'articolo 69, comma 1, che definisce la Consulta di garanzia statutaria "organo autonomo e indipendente della Regione" e le attribuisce, alla lettera b), la competenza ad adottare i provvedimenti e ad esprimere i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;

- la legge regionale 4 dicembre 2007 n. 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria" che, tra l'altro, all'articolo 11, detta disposizioni circa i pareri in materia di iniziativa popolare;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) e, in particolare, l'art. 9 (Esame di regolarità della proposta) che al comma 7 prevede che "Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria

delibera

1. La validità della proposta di iniziativa popolare "Norme per la transizione energetica ad energia rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici, l'azzeramento delle emissioni climalteranti e l'autonomia energetica regionale e dei territori" ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34 del 1999;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Consulta di Garanzia Statutaria.

delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5";

Richiamata la propria delibera n. 3 del 7 marzo 2022 Prot. 09/03/2022.0007226.I con la quale questa Consulta ha deciso sull'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare "Disposizioni per la riduzione dell'impronta ecologica e modifica della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))";

Visto il verbale della Responsabile del procedimento dell'8 novembre 2022 Prot. 08/11/2022.0027264.U con cui si dà atto dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 della legge regionale 34 del 1999 e delle loro conseguenze.

delibera

1. La validità della proposta di iniziativa popolare "Disposizioni per la riduzione dell'impronta ecologica e modifica della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))" ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34 del 1999;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Consulta di Garanzia Statutaria.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI
GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 NOVEMBRE 2022, N. 10

Delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare “Norme per l’arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati”, ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34/1999 e successive modificazioni.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Visti:

- Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’articolo 69, comma 1, che definisce la Consulta di garanzia statutaria “organo autonomo e indipendente della Regione” e le attribuisce, alla lettera b), la competenza ad adottare i provvedimenti e ad esprimere i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;

- la legge regionale 4 dicembre 2007 n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria” che, tra l’altro, all’articolo 11, detta disposizioni circa i pareri in materia di iniziativa popolare;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) e, in particolare, l’art. 9 (Esame di regolarità della

proposta) che al comma 7 prevede che “Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell’Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell’articolo 5”;

Richiamata la propria delibera n. 5 dell’11 marzo 2022 Prot. 14/03/2022.0007644.I con la quale questa Consulta ha deciso sull’ammissibilità della proposta di iniziativa popolare “Norme per l’arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati”;

Visto il verbale della Responsabile del procedimento dell’8 novembre 2022 Prot. 08/11/2022.0027265.U con cui si dà atto dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 9 della legge regionale 34 del 1999 e delle loro conseguenze.

delibera

1. La validità della proposta di iniziativa popolare “Norme per l’arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati” ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge regionale n. 34 del 1999;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Consulta di Garanzia Statutaria.